All.6)

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. _____

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO: PRENOTAZIONE - PREVENDITA INGRESSI ALLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E SERVIZIO DI PREVENDITA PER LE ALTRE SEDI MUSEALI. MESSA A DISPOSIZIONE DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER LA VENDITA ON-SITE DA PARTE DI PERSONALE COMUNALE O ALTRI INCARICATI DAL COMUNE; GESTIONE DEL SERVIZIO ON-SITE DI BIGLIETTERIA/CASSA PRESSO IL MUSEO EREMITANI NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, OLTRE CHE – IN VIA OPZIONALE – NELLE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI. GESTIONE E OFFERTA COMMERCIALE DELLA CARD TURISTICA DENOMINATA "URBS PICTA CARD" CIG:_____

L'anno _____ il giorno ___ del mese di ____ nella residenza comunale di Padova **oppure** presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. _____, Segretario Generale del Comune di Padova **oppure** _____Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- _____ _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore _____del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del

Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- _____ _____, nato a ___il ___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dell'impresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante _____in data ___ rep. _____racc. _____Notaio dott. _____in _____, allegata al presente atto), domiciliato per la carica presso la sede legale dell'impresa in Via/Piazza _ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _ _____ al numero _____ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore. **oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) Dlgs. 36/2023)**

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di _____ della _... . ._, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la __ (mandante), avente sede a , in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero __, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data

___ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in __, in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data _____ rep. _ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____, in atti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f.

della mandante: ___).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data ___ rep. _ Notaio dott. _di ___, in atti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Dlgs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio _____, con sede a ___ in Via/Piazza ____… … . n. ____, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di __. . .__ al numero ___, come da atto costitutivo in data _____rep. ___ racc. ___ Notaio dott. _____ in __, in atti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.f. del consorzio: ___).

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette

- che con determinazione del dirigente del Settore …….. n……..in data …… , esecutiva, è stato approvato il progetto relativo a _"Prenotazione - prevendita ingressi alla Cappella degli Scrovegni e servizio di prevendita per le altre sedi museali, messa a disposizione di dotazioni informatiche per la vendita on-site da parte di personale comunale o altri incaricati dal comune; gestione del servizio on-site di biglietteria/cassa presso il museo Eremitani nelle giornate di sabato e domenica, oltre che – in via opzionale – nelle giornate festive infrasettimanali. gestione e offerta commerciale della card turistica denominata urbs picta card" predisposto dal Settore medesimo, per un importo di €. 1.277.677,10, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge di cui €. 3.000,00 per costi della sicurezza, I.V.A. esclusa;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione di aggiudicazione n. del …… , a seguito del buon esito dei controlli effettuati giusta determinazione di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara n.
del ,

ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);

- che l'appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria ____ ……..

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (autorizzazione o altro titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 100, c. 3 D.Lgs. 36/2023, titolo di studio o professionali) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 D.Lgs. 36/2023) **FINE EVENTUALE**

- che all'atto dell'offerta l'Appaltatore **ha**/**non ha** dichiarato di volerprocedere al subappalto;

- che sono trascorsi **trentadue** giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

(eventuale) che l'Appaltatore è inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa **(cosiddetta White List** di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013)

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO' ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all'art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 159/2011, stante l'urgenza ***o in alternativa*** stante il decorso di trenta giorni dalla consultazione della BDNA, è stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto.

L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.

oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

- che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011.
- che l'Appaltatore è inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l.,società consortili per azioni e a r.l.) che l'Appaltatore ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- che il Dirigente del Settore Cultura e Turismo, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999 ed dell'art. 1, c. 449, L.296/06, dichiara di aver ottemperato, per l'individuazione dell'Appaltatore, alle disposizioni di cui all'art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999;
- che il Dirigente del Settore Cultura e Turismo in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 26 L.488/99 ed dell'art. 1, c. 449, L.296/06, dichiara che il servizio in questione non è disponibile con analoghe caratteristiche all'interno delle convenzioni CONSIP.

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati **:**

- le polizze di garanzia;
- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi c.s.a);
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.
- il documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 – Affidamento – Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto del servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € … … … . , ed €.3.000,00 per **costi** della sicurezza, oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il servizio sarà contabilizzato a corpo e a misura.

A misura per una somma data dal numero dei biglietti contabilizzati con il servizio di prenotazione e prevendita (esclusi quindi i biglietti venduti presso le casse del museo Eremitani) moltiplicato l'importo offerto in gara. Servizio esente IVA, ai sensi dell'art.10 comma 22 del DPR 623/1972

A misura per l'URBS PICTA per un importo dato dalla somma del numero di

CARD vendute e gestite moltiplicato l'importo offerto in gara, quota che l'appaltatore tratterà.

A corpo per l'importo corrispondente al canone annuo di €. 40.000,00 (oltre all'IVA ai sensi di legge) per il servizio di noleggio di hardware e software e per la relativa manutenzione e fornitura di biglietti.

A corpo per l'importo annuo di €.30.000,00 (oltre all'IVA ai sensi di legge) per il servizio di supporto di cassa presso il museo Eremitani nelle giornate di sabato e domenica

ARTICOLO *3 – Durata del servizio – penali*

Il servizio ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

Si precisa che per le seguenti infrazioni sono previste le penali di seguito specificate:

3.1 Ritardo nei tempi di versamento al Comune delle somme incassate per la vendita degli ingressi alle sedi museali: una ~~somma fissata nella percentuale dello~~ 0,5 per mille calcolato sul totale dell'aggio determinato nel mese precedente moltiplicato per 36 mesi, per ogni giorno di ritardo

3.2 Interruzione del servizio, anche per malfunzionamento dell'hardware e del software, tale da causare un disservizio prolungato per un tempo superiore a 30 (trenta) minuti:

PER LA PARTE A CORPO: una somma fissata nella percentuale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno di sospensionePER LA PARTE A MISURA: una somma fissata nella percentuale dello 0,5 per mille calcolato sul totale dell'aggio determinato nel mese precedente moltiplicato per 36 mesi, per ogni giorno di sospensione.

3.3 Reiterati ritardi rispetto ai tempi **di risposta** stabiliti dal capitolato per i quali

l'aggiudicatario non sia in grado di fornire una giustificazione ritenuta soddisfacente dal Rup: una somma fissata nella percentuale dello 0,5 per mille calcolato sul totale dell'aggio determinato nel mese precedente moltiplicato per 36 mesi.

3.4 Ulteriori violazioni degli obblighi contrattuali e del capitolato prestazionale aventi ricadute sul servizio:

PER LA PARTE A CORPO:

una somma fissata nella percentuale del 0.5 per mille dell'ammontare netto del contratto

PER LA PARTE A MISURA:

una somma fissata nella percentuale dello 0,5 per mille calcolato sul totale dell'aggio determinato nel mese precedente moltiplicato per 36 mesi;

3.5 Ritardo nei tempi di rendicontazione degli introiti dell'URBS PICTA CARD: una somma fissata nella percentuale dello 0,5 per mille calcolato sul totale delle quote spettante all'appaltatore determinato nel mese precedente moltiplicato per 36 mesi;

3.5 Ritardo nei tempi di pagamento delle fatture di rimborso pro quota al Comune di Padova e agli altri partecipanti al Protocollo d'Intesa per l'attuazione del piano di gestione del sito seriale "cicli affrescati del xiv secolo di Padova" (vedasi Allegato 1 al Capitolato Speciale) degli introiti della vendita dell'URBS PICTA: una somma fissata nella percentuale dello 0,5 per mille calcolata sul totale delle quote spettante all'appaltatore determinato nel mese precedente moltiplicato per 36 mesi;

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alle penali di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 4 - Sospensione del servizio

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa del servizio stesso, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

- ***L'appaltatore:***

- deve garantire che le somme incassate online e/o tramite call center transitino direttamente sul conto dedicato del Comune di Padova

- deve garantire che le somme incassate durante il servizio di supporto cassa

presso il museo Eremitani (sabato e domenica) vengano versate il 1° giorno lavorativo successivo al servizio, presso lo sportello di Tesoreria comunale

- è nominato agente contabile e, pertanto, deve rendere il conto giudiziale entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio o entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico. Inoltre deve essere redatto apposito verbale attestante il passaggio di consegne, sottoscritto dall'Agente cessante e dal nuovo entrante nel secondo caso.

- per il pagamento del compenso dovrà emettere regolare fattura che verrà pagata nei termini di legge. A tal fine si precisa che è vietata la compensazione con gli importi dovuti all'ente che dovranno essere riversati al lordo delle spese.

L'appaltatore, inoltre, è tenuto a:

- far osservare il Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio degli eventuali permessi e/o nulla osta necessari per svolgere il servizio;
- impegnarsi ad assumere, per il mantenimento dei livelli occupazionali, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa scelta dall'imprenditore subentrante per l'esecuzione del servizio (art. 57 D.Lgs n. 36/2023);

- al termine del rapporto contrattuale, fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.
- rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) contenuti nel DM 19/10/2022 n. 459 con particolare riferimento al paragrafo "4.1.4 Biglietti e materiali informativi e promozionali" e nel DM 17/10/2019 con particolare riferimento al paragrafo "E. criteri ambientali minimi per il noleggio di stampanti ed apparecchiature multifunzione per ufficio"

ARTICOLO 5 bis Misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in attuazione dell'art. 57 e dell'Allegato II.3 D.lgs. 36/23

(Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere) L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Legge 68/99 disabili) L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto

assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

(in caso di necessità di assunzione di personale per l'esecuzione del contratto) L'appaltatore si obbliga a rispettare l'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota **pari almeno al 30%** delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile e delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

ARTICOLO* 6 *- Osservanza contratti collettivi di lavoro.

A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del Dlgs 36/2023, l'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratto Collettivo di Lavoro _____in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione

provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(solo nel caso in cui sia dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

(*EVENTUALE*, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto) L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei

confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – Subappalto.

(EVENTUALE, nel caso l'Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare*)*

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

IN TUTTI I CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

La richiesta di subappalto dell'appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui all'art. 119, c. 5 del D.lgs n. 36/2023, dovrà trasmettere alla stessa l'attestazione che il subappaltatore e l'eventuale subappaltatore a "cascata" è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per le prestazioni da eseguire.

Al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, non è ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.lgs n. 36/2023 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "*proposta motivata di pagamento*", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il

relativo importo.

L'eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a rispettare quanto previsto dall'art. 120 comma 12 e dall'allegato II.14 art. 6 Dlgs 36/2023, deve garantire i pagamenti ai subappaltatori con apposite clausole da inserire nell'atto notarile tra le parti o in atti ad esso collegati. Tali clausole devono prevedere che il cedente appaltatore o la cessionaria banca o il cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare icrediti del subappaltatore o, in alternativa, che vengano escluse dalla cessione del credito le somme spettanti al subappaltatore per le lavorazioni regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei sub contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 2, D.lgs. 36/23, devono essere inserite clausole di revisione prezzi ai sensi dell'art. 119, c. 2bis, D.lgs. 36/23.

ARTICOLO* 8 *– Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

ARTICOLO* 9 – *Pagamenti e fatturazione

Il pagamento avverrà mensilmente per il servizio svolto a corpo e a misura,

secondo le modalità di seguito descritte.

Prestazioni a corpo

Il pagamento delle prestazioni a corpo avverrà mediante canoni mensili posticipati.

L'appaltatore dovrà emettere fatture mensili per l'importo corrispondente ai canoni _____, con dettaglio degli stessi.

A seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte del DEC, confermato dal RUP. la fattura verrà pagata entro 30 giorni dal ricevimento.

Prestazioni a misura

Il pagamento delle prestazioni a misura avverrà mediante successivamente alla presentazione dei rendiconti mensili secondo le indicazioni di seguito riportate.

L'Appaltatore dovrà trasmettere, entro il 3 del mese successivo a quello di riferimento, due rendiconti, distinti per sede e tipologia di vendita (online e on-site) delle prestazioni effettuate, al fine di fornire un riepilogo formale degli importi e delle prestazioni, per ridurre il rischio di errori ed evitare l'emissione di note di credito:

- un rendiconto per data di incasso, a fini contabili;

- un rendiconto per data di accesso alle sedi, a fini statistici;

- un report/elenco dei soli biglietti venduti per i quali è previsto l'aggio a favore dell'appaltatore, distinti per tipologia e per sede;

Dalla rendicontazione dovrà evincersi chiaramente la diversa tipologia dei biglietti venduti, come da tabella allegata alla Delibera di Giunta di definizione delle tariffe.

L'ufficio del Dec procederà entro il termine indicativo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento, al riscontro dei dati pervenuti, ad esito del quale darà comunicazione all'appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, per le quali lo stesso dovrà emettere fattura fiscale.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Le parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a…….(indirizzo) Codice Fiscale ……. – P.IVA ……... – Codice univoco di riferimento ( ). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: (…) (ove previsto) e CIG: (…); l'omessa indicazione dei predetti codici/(del predetto codice) comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.;

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

ARTICOLO 10 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gliaccantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 11, c. 6 del D.lgs 36/2023.

ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ***ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.***

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

L'affidatario (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

_____ presso la banca _____/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor……, nato a _____------…… il …… _codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è _____ e il CUP (codice unico di progetto) è…….

_____.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____.

ARTICOLO 12 – Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in corso di esecuzione

Ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 36/23, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di revisione prezzi di cui all'allegato II.2-bis

– tabella D1, il CPV di riferimento è il 72200000-7 Programmazione di software e servizi di consulenza in analogia di attività (art.10,c.4, allegato II 2 bis) PPS – Prezzi alla Produzione di servizi. Il monitoraggio dell'andamento dell'indice è previsto con frequenza annuale e comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, decorrente dal mese del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.

Con la frequenza sopra precisata, il Responsabile Unico del Progetto determinerà il compenso revisionale in applicazione di quanto previsto dall'allegato II.2-bis al D.lgs. 36/23. Nel caso sia dovuto un compenso revisionale a favore dell'appaltatore, lo stesso sarà liquidato a seguito di presentazione di regolare fattura. Qualora la revisione fosse a favore della stazione appaltan- te, se ne terrà conto nei pagamenti successivi

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto – art. 120, c. 9 Dlgs. 36/2023)

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le variazioni richieste dal Comune di Padova agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza avere diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo al servizio.

Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo del presente contratto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.

Nel corso del servizio, l'Appaltatore può proporre al Responsabile Unico di Progetto/Direttore dell'esecuzione eventuali variazioni finalizzate al miglioramento del servizio che comportino una diminuzione dell'importo originario.

L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione di prestazioni in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto

dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. La volontà di eseguire le prestazioni in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale**.**

Proroga del contratto – art. 120 comma 10 Dlgs. 36/2023

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 36 (trentasei) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo massimo stimato della proroga è pari a € 1.277.677,10, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze (pari ad €.3.000,00). La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) prima della scadenza del contratto originario.

Opzione di proroga "tecnica" del contratto – art. 120, c. 11 D.lgs. 36/2023

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice)

Entro 3 (tre) anni dalla stipula del contratto iniziale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi :

- **prevendita di biglietti della Torre degli Anziani**
- **prevendita di biglietti del Castello Carrarese**
- **servizio on-site di biglietteria/cassa presso il Museo Eremitani effettuato in via opzionale nelle giornate festive infrasettimanali**

per una durata pari a 3 (tre) anni, per un importo stimato complessivamente non superiore ad **€ 333.516,00**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze.

ARTICOLO 13 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

ARTICOLO 14 - Garanzia definitiva.

PER SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di € ……con bonifico bancario

(***eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente***)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. ____. ____ della nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. ____ della _____, nel rispetto delD.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 16 settembre 2022, n. 193 rilasciata dall'intermediario finanziario, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

ARTICOLO 15 - Garanzia di cui all'articolo 14 – Foro competente. Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25

del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

(EVENTUALE) *- ARTICOLO 16 – Altri obblighi assicurativi.*

L'Impresa ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. ___ della Società di Assicurazioni __, che assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € 5.000.000,00 nonché con un massimale per sinistro di € 2.000.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)

***ARTICOLO 17 – Quota di partecipazione al Raggruppamento* Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.**

Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

A R T I C O L O ***18 - Clausola risolutiva***

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale

comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

ARTICOLO 19 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione deitentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 09 Ottobre 2025

L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, perfezionato in data 9 ottobre 2025, tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2025/0725 del 02/12/2025), ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa

interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

(EVENTUALE IN CASO DI ASSENZA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA OVVERO D'URGENZA) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White- list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste. FINE EVENTUALE

- Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 2 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in quanto stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, in pendenza del

completamento delle verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

- -Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
- L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1;
- Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.
- In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.
- L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
- La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui

all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

N.B. L'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

- L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;
- L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante;
- -La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o

risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

ARTICOLO 20 – Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora l'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a quanto previsto dall'art. 82, c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell'art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

EVENTUALE per appalti SOPRA soglia comunitaria

(N.B. ANCHE LE IMPRESE FACENTI PARTE DEL TERZO SETTORE SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE)

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A..

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non

pagano il bollo:

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta una tantum secondo le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto (circolare prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

RTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: …….. pec: Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it **Base giuridica e finalità del trattamento.**

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova,

relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;
- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali

automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali. **Destinatari dei dati trattati**

I dati dell'Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. _____ facciate scritte per intero e quanto di questa ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.